

Ritorno al passato

L'atto normativo

La stretta sugli appalti illeciti da parte del Governo è contenuta nel Dl 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 52/2024 del 2 marzo scorso, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)»

La previsione

Le modifiche normative

apportate dal decreto legge all'articolo 18 del Dlgs 276/2003 in un'ottica di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare rendono nuovamente penale la fattispecie dell'appalto illecito. In caso di somministrazione irregolare è possibile, infatti, l'arresto fino a un mese per l'utilizzatore e il somministratore, mentre per quella fraudolenta si può arrivare a tre mesi

Ammende rincarate con gli stessi illeciti nei tre anni precedenti

I trattamenti

Dall'ispettore prescrizione obbligatoria per rimuovere il reato

Antonella Iacopini

La stretta sugli appalti illeciti è arrivata con il decreto legge 19/2024.

Il provvedimento normativo calca la mano sulle conseguenze sanzionatorie della condotta illecita. Un ritorno, in parte, al passato con le modifiche apportate dal comma 4 dell'articolo 29 all'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003, che rendono nuovamente penale la fattispecie dell'appalto illecito.

Una misura che si inserisce nell'opera di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Al ricorrere della frode, ovvero quando si riscontra che la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Trattamento decisamente più gravoso rispetto a quanto previsto dall'abrogato articolo 38-bis del Dlgs 81/2015, che stabiliva, in presenza di frode, la pena per somministratore

e utilizzatore dell'ammenda di soli 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Un'ulteriore novità stabilita dal decreto legge è l'aggravio degli importi dell'ammenda qualora nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia già stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. In tale ipotesi, infatti, l'importo stabilito in 60 euro per lavoratore e per giornata di occupazione viene maggiorato del 20%, portando l'ammenda a 72 euro.

Riscontrata l'assenza dei requisiti dell'appalto genuino, il personale ispettivo impartirà la prescrizione obbligatoria, a norma degli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore di lavoro a sanare l'irregolarità accertata, che nei casi di frode comprenderà, oltre la cessazione dell'appalto anche l'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.

La sanzione da pagare per l'estinzione del reato sarà pari a un quarto di 60 euro, ossia 15 euro, per giornata e per lavoratore (salvo recidiva, per cui l'importo sarà pari a un quarto di 72 euro, ovvero 18 euro, o frode, con importo pari a un quarto di 100 euro, ovvero 25 euro).

Con la depenalizzazione della condotta illecita, avvenuta per effetto del Dlgs 8/2016, con la quale la tutela penale aveva lasciato il posto alle sanzioni amministrative, il legislatore aveva previsto che la sanzione non potesse, in ogni caso, essere inferiore a 5mila euro, né superiore a 50mila euro. Imposizione, questa, mantenuta nella riscrittura del citato articolo 18, dove il nuovo comma 5-quinquies stabilisce che l'importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a 5mila euro, né superiore a 50mila euro.

Le considerazioni espone non impegnano l'amministrazione di appartenenza